



COMUNE DI SELLA GIUDICARIE

PROVINCIA DI TRENTO

VERBALE DI DELIBERAZIONE NR. 19

DELLA GIUNTA COMUNALE

Oggetto: Fondo di garanzia debiti commerciali di cui alla L. 145/2018 art. 1 comma 862.

Presa d'atto dell'assenza dell'obbligo di accantonamento al fondo per l'esercizio finanziario 2025.

L'anno **duemilaventicinque** addì **venticinque** del mese di **febbraio** alle ore 17.07 è riunita la Giunta Comunale, nella sede comunale di Piazza Cesare Battisti 1, nella sala delle riunioni

Partecipano i signori

Franco Bazzoli – Sindaco

e gli Assessori:

Susan Molinari

Luca Mussi

Massimo Valenti

Non è presente alla seduta l'Assessore Valerio Bonazza

Assiste e verbalizza il Segretario comunale Vincenzo dr. Todaro.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sindaco Franco Bazzoli, avendo già aperta la seduta e assumendone la presidenza, introduce la trattazione dell'argomento indicato in oggetto

Oggetto: Fondo di garanzia debiti commerciali di cui alla L. 145/2018 art. 1 comma 862. Presa d'atto dell'assenza dell'obbligo di accantonamento al fondo per l'esercizio finanziario 2025.

LA GIUNTA COMUNALE

Visto l'art. 1 della L. n. 145/2018, (legge di bilancio 2019) e ss.mm., che ai commi 859-861-862-863 prevede:

“comma 859: A partire dall'anno 2021, le amministrazioni pubbliche, diverse dalle amministrazioni dello Stato e dagli enti del Servizio sanitario nazionale, di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, applicano:

a) le misure di cui alla lettera a) dei commi 862 o 864, se il debito commerciale residuo, di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, rilevato alla fine dell'esercizio precedente non si sia ridotto almeno del 10 per cento rispetto a quello del secondo esercizio precedente. In ogni caso le medesime misure non si applicano se il debito commerciale residuo scaduto, di cui al citato articolo 33 del decreto legislativo n. 33 del 2013, rilevato alla fine dell'esercizio precedente, non è superiore al 5 per cento del totale delle fatture ricevute nel medesimo esercizio;

b) le misure di cui ai commi 862 o 864 se rispettano la condizione di cui alla lettera a), ma presentano un indicatore di ritardo annuale dei pagamenti, calcolato sulle fatture ricevute e scadute nell'anno precedente, non rispettoso dei termini di pagamento delle transazioni commerciali, come fissati dall'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231.

comma 861: Gli indicatori di cui ai commi 859 e 860 sono elaborati mediante la piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64. I tempi di ritardo sono calcolati tenendo conto anche delle fatture scadute che le amministrazioni non hanno ancora provveduto a pagare.

comma 862: Entro il 28 febbraio dell'esercizio in cui sono state rilevate le condizioni di cui al comma 859 riferite all'esercizio precedente, le amministrazioni diverse dalle amministrazioni dello Stato che adottano la contabilità finanziaria, con delibera di giunta o del consiglio di amministrazione, stanziano nella parte corrente del proprio bilancio un accantonamento denominato Fondo di garanzia debiti commerciali, sul quale non è possibile disporre impegni e pagamenti, che a fine esercizio confluisce nella quota libera del risultato di amministrazione, per un importo pari:

a) al 5 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, in caso di mancata riduzione del 10 per cento del debito commerciale residuo oppure per ritardi superiori a sessanta giorni, registrati nell'esercizio precedente;

b) al 3 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra trentuno e sessanta giorni, registrati nell'esercizio precedente;

c) al 2 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra undici e trenta giorni, registrati nell'esercizio precedente;

d) all'1 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra uno e dieci giorni, registrati nell'esercizio precedente.

comma 863: Nel corso dell'esercizio l'accantonamento al Fondo di garanzia debiti commerciali di cui al comma 862 è adeguato alle variazioni di bilancio relative agli stanziamenti della spesa per acquisto di beni e servizi e non riguarda gli stanziamenti di spesa che utilizzano risorse con specifico vincolo di destinazione. Il Fondo di garanzia debiti commerciali accantonato nel risultato di amministrazione è liberato nell'esercizio successivo a quello in cui sono rispettate le condizioni di cui alle lettere a) e b) del comma 859.”;

Considerato che in base a quanto previsto ai commi 859-861-862-863 dell' art. 1 della L. 145/2018, (legge di bilancio 2019) e ss.mm., ai fini della previsione, nella parte corrente del proprio bilancio, dell'accantonamento denominato Fondo di garanzia debiti commerciali, occorre

considerare sia la riduzione del debito commerciale residuo rilevato alla fine dell'esercizio precedente, che l'indicatore di ritardo annuale dei pagamenti del 2024;

Dato atto che al comma 859 è previsto l'accantonamento al Fondo di garanzia debiti commerciali se il debito commerciale residuo, di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, rilevato alla fine dell'esercizio precedente (2024) non si sia ridotto almeno del 10 per cento rispetto a quello del secondo esercizio precedente (2023), disponendo inoltre che tali misure non si applicano se il debito commerciale residuo scaduto, di cui al citato articolo 33 del decreto legislativo n. 33 del 2013, rilevato alla fine dell'esercizio precedente (2024), non è superiore al 5 per cento del totale delle fatture ricevute nel medesimo esercizio (2024);

Rilevato che al comma 862 sono previste le percentuali da applicare sugli stanziamenti del 2024 della spesa per acquisto di beni e di servizi, per calcolare del Fondo di garanzia debiti commerciali, in base all'indicatore del ritardo annuale dei pagamenti registrati nell'esercizio precedente;

Dato atto inoltre che al comma 868 dell'art. 1 della L. n. 145/2018, (legge di bilancio 2019) e ss.mm., è previsto: "A decorrere dal 2021, le misure di cui al comma 862, lettera a), al comma 864, lettera a), e al comma 865, lettera a), si applicano anche alle amministrazioni pubbliche di cui ai commi 859 e 860 che non hanno pubblicato l'ammontare complessivo dei debiti, di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, e che non hanno trasmesso alla piattaforma elettronica le comunicazioni di cui al comma 867 e le informazioni relative all'avvenuto pagamento delle fatture.";

Richiamata la nota IFEL del 21 novembre 2019 che approfondisce le norme sul rispetto dei tempi di pagamento della P.A. e che per quanto riguarda l'indicatore del ritardo annuale dei pagamenti specifica che:

- è calcolato, come la media dei ritardi di pagamento ponderata in base all'importo delle fatture e considera le fatture scadute nell'anno e le fatture non scadute e pagate nell'anno;
- esso tiene conto delle fatture pagate come debito commerciale e non considera quelle pagate come debito non commerciale;
- sono esclusi dal calcolo i periodi di inesigibilità delle somme per contestazione o contenzioso;
- nel calcolo dell'indicatore sono considerate:
 - le fatture scadute nell'anno, pagate e ricevute nell'anno. Il ritardo di queste fatture è calcolato come il numero di giorni effettivi intercorrenti tra la data di scadenza e la data di pagamento e può assumere valori positivi, negativi o nulli;
 - le fatture scadute nell'anno, pagate nell'anno e ricevute negli anni precedenti. Si tratta delle fatture ricevute nell'ultima parte dell'anno precedente (i 30 gg o 60 gg di cui all'art. 4 del d.lgs. n. 231 del 2002), oppure delle fatture ricevute negli anni precedenti per le quali si è giustificata una sospensione dei termini di pagamento tale da prorogare la scadenza nell'anno di riferimento. Il ritardo è calcolato come il numero di giorni effettivi intercorrenti tra la data di scadenza e la data di pagamento e può assumere valori positivi, negativi o nulli;
 - le fatture scadute nell'anno, non pagate e ricevute nell'anno. Il ritardo è calcolato come il numero di giorni effettivi intercorrenti tra la data di scadenza e il 31 dicembre dell'anno di riferimento. Può assumere solo valori positivi;
 - le fatture scadute nell'anno, non pagate e ricevute negli anni precedenti. Si tratta delle fatture ricevute nell'ultima parte dell'anno precedente, oppure delle fatture ricevute negli anni precedenti per le quali si è giustificata una sospensione dei termini di pagamento tale

da prorogare la scadenza nell'anno di riferimento. Il ritardo è calcolato come il numero di giorni

- effettivi intercorrenti tra la data di scadenza e il 31 dicembre dell'anno e può assumere solo valori positivi;
- le fatture non scadute, pagate nell'anno e ricevute nell'anno. Si tratta di fatture pagate in anticipo rispetto alla scadenza (nel dettaglio: fatture ricevute nell'ultima parte dell'anno o fatture per le quali si è giustificata una sospensione dei termini di pagamento tale da prorogare la scadenza agli anni successivi). Il ritardo è calcolato come il numero di giorni effettivi intercorrenti tra la data di scadenza e la data di pagamento e può assumere solo valori negativi (anticipo);
- le fatture non scadute, pagate nell'anno e ricevute negli anni precedenti. Anche in questo caso si tratta di fatture pagate in anticipo rispetto alla scadenza (nel dettaglio: fatture per cui si è giustificata una sospensione dei termini di pagamento tale da prorogare la scadenza agli anni successivi). Il ritardo è calcolato come il numero di giorni effettivi intercorrenti tra la data di scadenza e la data di pagamento e può assumere solo valori negativi (anticipo);

Atteso che da gennaio 2022 è attiva la nuova piattaforma informatica della Ragioneria Generale dello Stato dedicata alla verifica dei debiti commerciali, da cui sono stati estratti i dati relativi allo stock del debito di questo Comune alla data del 31.12.2023 e del 31.12.2024;

Appurato che, relativamente all'esercizio 2024, il Comune di Sella Giudicarie presenta i seguenti indicatori desunti attraverso i dati pubblicati dalla citata piattaforma della Ragioneria Generale dello Stato, denominata "AreaRgs":

Riepilogo del debito scaduto e non pagato al 31/12/2023 (stock del debito)	Euro 0,00
Obiettivo di riduzione del debito (-10%)	Euro 0,00
Importo totale dei documenti commerciali ricevuti nell'esercizio 2024	Euro 6.250.571,19
Franchigia 5% delle fatture ricevute nel 2024	Euro 312.528,55
Riepilogo del debito scaduto e non pagato al 31/12/2024 (stock del debito)	Euro 0,00
Tempo medi ponderato di ritardo dei pagamenti anno 2024 elaborato da PCC	- 14,8 giorni

Appurato che l'ente presenta uno stock del debito inferiore al 5% del totale delle fatture e presenta un indicatore di tempo medio ponderato di ritardo dei pagamenti negativo pari a -14,8 giorni;

Rilevato quindi che le risultanze di cui sopra garantiscono il rispetto per l'anno 2024 delle disposizioni di cui all'art. 1 comma 859 della Legge 145/2018 e non richiedono pertanto l'applicazione delle misure di cui all'art. 1 comma 862 della medesima legge e la costituzione per l'anno 2025 dell'accantonamento denominato Fondo di garanzia debiti commerciali, in quanto il debito commerciale residuo scaduto, di cui al citato articolo 33 del decreto legislativo n. 33 del 2013, rilevato alla fine dell'esercizio precedente, non è superiore al 5 per cento del totale delle fatture ricevute nel medesimo esercizio e l'indicatore di ritardo annuale dei pagamenti assume valore negativo;

Verificato inoltre che il Comune di Sella Giudicarie ha assolto agli obblighi di trasparenza e di comunicazione dei dati dei pagamenti previsti al comma 868 dell'art. 1 della L. 145/2018 e ss.mm.;

Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 49 del 28.11.2024, dichiarata immediatamente esecutiva, di approvazione del Documento Unico di Programmazione 2025-2027 e ss.mm..

Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 55 del 30.12.2024, dichiarata immediatamente esecutiva, di approvazione del Bilancio di previsione per gli esercizi 2025, 2026 e 2027 e relativi allegati e ss.mm..

Visto il P.E.G. (Piano esecutivo di gestione) approvato con la deliberazione della Giunta comunale n. 1 del 08.01.2025 e ss.mm.

Vista la legge provinciale 9 dicembre 2015, n. 18;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, modificato ed integrato dal D.Lgs. 126/2014;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni;

Visto il Regolamento di contabilità approvato con delibera del Consiglio comunale n. 65 dd. 30.12.2019;

Dato atto dei seguenti pareri della delegata nelle funzioni di responsabile del servizio finanziario da inserire nel presente provvedimento espressi ai sensi dell'art. 185 comma 1 e dell'art. 187 comma 1 della L.R. 3 maggio 2018, n. 2, come segue:

- parere favorevole sulla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa quale responsabile della struttura competente;
- parere di regolarità contabile, quale attuale responsabile del servizio finanziario;

Vista la legge 3 maggio 2018 n. 2 e in particolare gli artt. 49, 53, 183, 185, 187

ACCERTATA la propria competenza a deliberare ai sensi dell'articolo 53 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con Legge Regionale 03 maggio 2018, n. 2;

Visto l'art. 175 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali),

A voti unanimi favorevoli, palesemente espressi per alzata di mano

DELIBERA

1. di prendere atto che, in relazione agli obblighi previsti dall'art. 1, commi 859-872 della Legge 145/2018 e ss.mm. e ii., il Comune di Sella Giudicarie presenta i seguenti indicatori desunti dai dati pubblicati sulla piattaforma della Ragioneria Generale dello Stato, denominata "AreaRgs":

Riepilogo del debito scaduto e non pagato al 31/12/2023 (stock del debito)	Euro 0,00
Obiettivo di riduzione del debito (-10%)	Euro 0,00
Importo totale dei documenti commerciali ricevuti nell'esercizio 2024	Euro 6.250.571,19
Franchigia 5% delle fatture ricevute nel 2024	Euro 312.528,55
Riepilogo del debito scaduto e non pagato al 31/12/2024 (stock del debito)	Euro 0,00

Tempo medi ponderato di ritardo dei pagamenti anno 2024 elaborato da PCC	- 14,8 giorni
---	---------------

2. di dare atto che le risultanze di cui sopra garantiscono il rispetto per l'anno 2024 delle disposizioni di cui all'art. 1 comma 859 della Legge 145/2018 e non richiedono l'applicazione delle misure di cui all'art. 1 comma 862 della Legge 145/2018 e quindi la costituzione per l'anno 2025 dell'accantonamento denominato Fondo Garanzia Debiti Commerciali;
3. di dare atto che il Comune di Sella Giudicarie ha rispettato gli obblighi di pubblicazione dell'ammontare complessivo dei debiti di cui all'art. 33 del D.Lgs. 33/2013 e della trasmissione alla PCC della comunicazione dello stock del debito residuo e dell'avvenuto pagamento delle fatture (comma 868 art. 1 L. 145/2018);
4. Di trasmettere il presente provvedimento al Revisore dei conti dell'ente;
5. di dare atto che la presente deliberazione diverrà esecutiva ad avvenuta pubblicazione, ai sensi dell'art. 183, comma 3, della Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 “Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige” e s.m.;
6. di evidenziare, ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30 novembre 1992 n. 23 e s.m., che avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:
 - a) opposizione alla Giunta comunale entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 183, comma 5, della Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 “Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige” e s.m.;
 - b) ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni, ai sensi degli artt. 5 e 29 del D.Lgs 2 luglio 2010, n. 104;
 - c) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

Al presente verbale viene unito il parere di regolarità tecnico amministrativa e contabile

Sottoscritto Digitalmente, Il Sindaco, Franco Bazzoli

Sottoscritto Digitalmente, Il segretario comunale, Vincenzo Todaro

Ai sensi dell'art. 183 comma 1 della L.R. 3 maggio 2018, n. 2, la presente deliberazione viene posta in pubblicazione all'Albo telematico del Comune per 10 giorni consecutivi.

Il Segretario comunale – Vincenzo Todaro (sottoscritto digitalmente)

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti degli artt. 20 e 21 del D.lgs. 82/2005, in originale archiviato digitalmente. Sostituisce il documento cartaceo e la firma Autografa.